



**REGOLAMENTO
PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI
IN STRUTTURE RESIDENZIALI
E PER LA COMPARTECIPAZIONE DI UTENTI DISABILI
AI COSTI DEI SERVIZI**

(Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 9 dell'1 febbraio 2017; modificato con successiva Delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 15 del 24 aprile 2018)

TITOLO I
CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DEGLI UTENTI ANZIANI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Premesso che gli anziani (o gli adulti equiparabili ai sensi del successivo art. 2) ospitati in strutture residenziali sono tenuti con risorse proprie al pagamento delle rette mensili di ricovero, con il Titolo I del presente regolamento si provvede a disciplinare le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico, a carico dell'Azienda Pedemontana Sociale, finalizzati all'erogazione di un contributo integrativo della retta applicata dagli Enti gestori di strutture residenziali per anziani, con lo scopo di assicurare l'adeguato intervento di assistenza e tutela a quegli utenti non in grado di sopprimere al pagamento della stessa, che ne facciano richiesta e che rispondano ai criteri e requisiti esposti nei successivi articoli.

2. Al fine di determinare in concreto la misura dell'intervento economico da erogare eventualmente a ciascun richiedente, il Titolo I del regolamento prevede:

- a. alla definizione dei requisiti di accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- b. alla determinazione dei criteri di partecipazione economica dell'Azienda;
- c. alla definizione della procedura istruttoria per la valutazione e l'eventuale concessione del beneficio.

Articolo 2 - Soggetti interessati

Possono richiedere l'ammissione al beneficio:

- a. gli anziani in età pari o superiore a sessantacinque anni;
- b. gli adulti affetti da patologie equiparabili a quelle geriatriche, giudicati dalla preposta commissione UVG distrettuale (Unità di Valutazione Geriatrica).

I quali:

- a. siano residenti nei Comuni del territorio dell'Unione Pedemontana Parmense o abbiano avuto ultima residenza anagrafica ordinaria nei comuni predetti, prima dell'inserimento in struttura. Sono invece escluse le residenze acquisite all'interno delle strutture residenziali presenti sul territorio dell'Unione, cd. "residenze in convivenza", ai sensi dell'art. 6 comma 4 - L. 328/00;
- b. abbiano fatto richiesta di ingresso o siano già inseriti, per il tramite delle procedure definite nei protocolli distrettuali dei servizi territoriali ed in modo definitivo, presso una struttura residenziale protetta per anziani, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente. Sono pertanto esclusi dall'intervento economico gli utenti in ricovero temporaneo.

Articolo 3 - Requisiti socio- sanitari di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani

L'accesso al beneficio di integrazione della retta per struttura residenziale anziani è concedibile qualora sussistano tutti i seguenti requisiti e socio- sanitari:

- a. deve essere attestata, dalla preposta commissione UVG distrettuale, la condizione di "non autosufficienza", ovvero deve sussistere un valore scala BINA uguale o superiore a 240 punti (o valore equivalente in caso di successiva adozione di differente sistema di valutazione);
- b. deve essere attestata, dalla Commissione UVG e/o dall'Assistente Sociale responsabile del caso, l'impossibilità di permanere e/o di usufruire di servizi alternativi al sostegno della domiciliarità;

- c. l'utente e familiari non devono avere posto rifiuto ad un progetto assistenziale al domicilio giudicato come attuabile ed adeguato dalla preposta Commissione UVG distrettuale e dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

La non ricorrenza di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 3, determina l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per eventuali deroghe che potranno essere disposte su motivata relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

Articolo 4 - Requisiti economico patrimoniali di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani e calcolo del beneficio

a. Accesso su posto autorizzato (FASCIA 1)

Per la concessione del beneficio in accesso su posto autorizzato, il richiedente dovrà:

- non avere un ISEE (inteso come ISEE Socio Sanitario Residenze ai sensi del DPCM 159/2013) superiore ad € 18.000.
- non avere un patrimonio mobiliare, attestato mediante ISEE, superiore alla soglia stabilita dall'Organo competente;
- non avere un patrimonio immobiliare, attestato mediante ISEE, superiore alla soglia stabilita dall'Organo competente.

La non ricorrenza di uno solo dei criteri di cui al presente comma a), determina l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per eventuali deroghe che potranno essere disposte su motivata relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

b. Accesso su posto convenzionato

Per la concessione del beneficio in accesso su posto convenzionato, il richiedente dovrà:

- non avere un ISEE (inteso come ISEE Socio Sanitario Residenze ai sensi del DPCM 159/2013) superiore ad € 18.000

Articolo 5 – Definizione della capacità economica del richiedente, quota per spese personali e competenza dei costi alberghieri.

1. Gli anziani (o adulti assimilabili ai sensi dell'art. 2) ospitati in una struttura protetta residenziale, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente, hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta in ragione del proprio reddito e del proprio patrimonio, salvo trattenere per sé una quota per le spese personali ai sensi del successivo comma 2.
2. Nello specifico, la persona ricoverata, dovrà contribuire al pagamento della retta di ricovero attraverso l'intero introito delle proprie pensioni e di eventuali altri redditi, con eccezione di una quota mensile destinata a spese personali e definita annualmente dall'Organo competente;
3. Rimangono in ogni caso a carico dell'utente i cosiddetti "costi alberghieri" relativi all'inserimento residenziale. Si precisa che ogni eventuale variazione relativa al riconoscimento di tali costi, sarà regolata esclusivamente nell'ambito dell'accordo tra l'utente e la struttura stessa.

Articolo 6 – Determinazione del contributo di integrazione della retta

La quota di integrazione della retta, verificato il requisito di accesso di cui al precedente articolo 4, viene determinata attraverso lo strumento dell'ISEE lineare all'interno di quattro scaglioni:

- a) ISEE uguali o inferiori a € 4.666,66
 $I = CS - \text{quota costi alberghieri} - (ISEE * 1,48005 + € 146,70+)$
- b) ISEE compresi tra € 4.666,67 e € 9.333,33
 $I = CS - \text{quota costi alberghieri} - (ISEE * 0,99813 + € 2.451,71)$
- c) ISEE compresi tra € 9.333,34 e € 18.000,00
 $I = CS - \text{quota costi alberghieri} - (ISEE * 1,005405 + € 2.383,65)$
- d) ISEE maggiori o uguali a € 18.000,01
 $I = CS - \text{quota costi alberghieri} - (ISEE * 0,838905 + € 5.380,64)$

Dove:

ISEE: Isee Socio Sanitario Residenze dell'Anziano

CS: Costo annuale della struttura

I: Integrazione retta

Quota costi alberghieri: valore a carico dell'utente definito annualmente dall'Organo Competente.

Se le formule di cui sopra dovessero restituire un valore negativo o pari a zero, il richiedente non avrà diritto ad alcun beneficio.

Il CDA dell'Azienda ha facoltà di aggiornare le formule tenendo conto delle modifiche alla normativa fiscale e a quella relativa all'ISEE, con particolare riguardo alle variabili che concorrono a definire la formula di cui sopra (come illustrato nell'allegato 1 al presente regolamento):

aliquote IRPEF nazionali,
aliquote IRPEF regionali
aliquote IRPEF comunali,
disciplina delle detrazioni IRPEF
sistema di calcolo dell'ISEE.

L'organo preposto ha inoltre facoltà di aggiornare:

- la quota destinata a rimanere all'ospite per le spese personali, variabile su cui è costruita la formula. (nel 2018 e sino a diversa deliberazione dell'organo preposto, è pari ad € 70):
- il calcolo del valore relativo ai cosiddetti "costi alberghieri", il quale rimane in ogni caso a carico dell'utente.

Articolo 7 – Istruttoria delle domande di integrazione retta per struttura protetta anziani

1. La richiesta di integrazione viene presentata presso lo sportello sociale territoriale, all'Assistente Sociale referente del caso e su apposito modulo allegato al presente Regolamento, dall'interessato o, qualora questi non fosse in grado di farlo, da parenti entro il IV grado o da persona giuridicamente titolata (tutore, amministratore di sostegno).
2. La richiesta di integrazione si intende perfezionata solo se corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata nell'apposito modulo in allegato al presente Regolamento e viene presentata, di norma, contestualmente alla richiesta di ingresso in struttura.
3. In casi eccezionali, laddove si renda necessario provvedere ad inserimento in struttura protetta con urgenza e improrogabilità e, contestualmente, si configuri la necessità di un concorso economico da parte dell'Azienda, l'istanza utile all'erogazione del beneficio di integrazione potrà essere presentata "ex post", ma, comunque, entro e non oltre 10

giorni lavorativi. Tale urgenza dovrà essere attestata dall'Assistente Sociale territorialmente competente e validata dal Responsabile di Area.

4. Per le situazioni in cui si verifichi, dopo l'ingresso in struttura, una variazione della situazione economico patrimoniale del richiedente, tale da determinare il diritto all'integrazione, la richiesta potrà essere presentata, in tal caso, anche in un momento successivo.

5. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (perfezionata ai sensi del precedente comma 3), salvo motivata necessità di integrazioni aggiuntive alla documentazione presentata, lo sportello sociale, acquisita la relazione dell'Assistente Sociale referente del caso e la relazione dell'UVG distrettuale, procede:

- a. All'applicazione delle formule di calcolo di cui al precedente articolo 6, per la determinazione del diritto al beneficio e dell'eventuale quota di integrazione spettante;
- b. a trasmettere la documentazione al responsabile del procedimento per l'iter di approvazione.

La motivata necessità di integrazioni aggiuntive comporta la sospensione dei tempi di istruttoria, ai sensi della normativa vigente, sino ad acquisizione di quanto necessario.

6. In caso di esito positivo dell'istanza la liquidazione del contributo decorre dalla data di presentazione della domanda di integrazione retta allo Sportello Sociale, fatto salvo, il caso di inserimento d'urgenza di cui al comma 3 del presente articolo, laddove l'integrazione decorrerà dal giorno di ingresso in struttura.

Gli emolumenti di cui al presente comma, qualora percepiti, dovranno essere versati a titolo di contribuzione per la retta della struttura protetta; il richiedente sarà tenuto a dare riscontro dell'avvenuto riconoscimento allo Sportello Sociale.

8. Non è prevista erogazione di denaro in modo diretto, né al richiedente né ad eventuali parenti, fatti salvi casi di deroga motivata e per rimborsi di somme anticipate, a seguito di opportuna valutazione da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 8 – Lista d'attesa

1. Annualmente l'Azienda dispone, nell'ambito della formulazione del bilancio, uno stanziamento finalizzato ai contributi di integrazione della retta di struttura residenziale di cui al presente Titolo I.

2. Nel caso di potenziale esaurimento del predetto stanziamento, le richieste accolte la cui copertura economica non possa essere garantita dal bilancio vigente, vengono poste in "Lista d'Attesa" in base ai seguenti criteri:

- valore dell'ISEE socio- sanitario residenze del richiedente;
- a parità di valore ISEE, criterio cronologico: data di presentazione della domanda.

3. Qualora sia attestata e motivata, per il tramite di relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso, l'urgenza e la non differibilità del ricovero o il ricovero sia in corso, in assenza di capienza per raggiunti limiti di bilancio, l'istanza viene comunque posta in Lista d'Attesa secondo i criteri sopra indicati; in tal caso, tuttavia, l'Azienda provvederà ad inviare opportuna comunicazione alla struttura ospitante, con impegno alla liquidazione del dovuto nel primo bilancio di esercizio successivo.

Articolo 9 – Rivalutazione situazione economica

Con riferimento agli anziani già ospitati in struttura e beneficiari di integrazione della retta, l'Azienda procederà alla rivalutazione della situazione economica, ai fini della proroga o della sospensione del beneficio, con cadenza annuale.

Articolo 10 – Recuperi e rivalse

1. Qualora il beneficiario, a seguito della concessione del beneficio, divenga titolare di redditi ulteriori e non previsti al momento della presentazione dell'istanza, l'Azienda provvederà ad esercitare diritto di rivalsa e conseguente recupero di quanto non dovuto e/o a sospendere l'integrazione, temporaneamente, fino a compensazione della somme anticipate, o in modo definitivo laddove non più necessaria.
2. Il richiedente e/o i sottoscrittori dell'istanza provvederanno a sottoscrivere, nell'ambito della domanda di integrazione della retta, formale impegno ad dare comunicazione all'Azienda circa il percepimento di redditi/emolumenti ulteriori, impegnandosi altresì nella restituzione di quanto eventualmente anticipato e non dovuto. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la sospensione della prestazione economica

TITOLO II

COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 1 - Adozione norma in via provvisoria

Le disposizioni di cui al presente Titolo II, vengono adottate in via provvisoria, nelle more dell'approvazione di specifica regolamentazione distrettuale, sulla base delle direttive che verranno emanate dalla Regione Emilia Romagna.

Articolo 2 – Interventi economici relativi al pagamento degli oneri a valenza sociale per l'accoglienza di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali (esclusi i Centri Socio Occupazionali)

1. Le rette relative all'inserimento ed alla permanenza in strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti disabili, risultano, ai sensi della normativa vigente, suddivise tra competenze sanitarie, il cui costo viene sostenuto dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, e competenze cosiddette "a valenza sociale", il cui onere ricade sull'ente locale territoriale e sull'utenza in quota parte.
2. La determinazione della percentuale a valenza sociale fa riferimento al vigente protocollo tra Comuni del Distretto Sud Est ed Azienda UsI per l'erogazione delle prestazioni sociali a rilievo sanitario e con spesa a rilievo sanitario e sociale, nonché alle successive determinazioni del Comitato di Distretto, conseguenti alla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio- sanitari.

3. Oneri a carico dell'Azienda

Nell'ambito del costo di servizio delle strutture oggetto del presente articolo, risultano pertanto di competenza dell'Azienda i soli oneri a valenza sociale, la restante parte delle quote retta rimane di competenza sanitaria, anche per il tramite del FRNA (Fondo regionale per la non autosufficienza), secondo la suddivisione attualmente vigente e sotto descritta:

- a. Centro socio riabilitativo residenziale (e assimilabili): quota sanitaria/FRNA 80% - quota sociale 20%;
- b. Centro socio riabilitativo diurno (e assimilabili): quota sanitaria/FRNA 80% - quota sociale 20%
- c. Gruppo appartamento residenziale disabili: quota sanitaria/FRNA 50% - quota sociale 50%

Le percentuali sopra elencate potranno essere oggetto di modifica da parte dell'organismo competente in materia, ovvero del Comitato di Distretto.

Gli oneri citati vengono sostenuti a favore dei disabili assistiti:

- in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente (certificazione Invalidità Civile e certificazione legge 104)
- regolarmente inseriti nelle predette strutture nel rispetto delle procedure aziendali e distrettuali vigenti;
- cittadini residenti nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, con esclusione delle residenze acquisite all'interno della struttura residenziale.

4. Compartecipazione a carico dell'utenza (rivalsa)

All'utente disabile assistito è richiesta una compartecipazione alla spesa (rivalsa), limitatamente alle spese cosiddette "alberghiere" (pasti, trasporti, pernottamenti), nelle misure stabilite dai vigenti indirizzi regionali, (deliberazione di G.R. n. 875/1993 e direttive reg. n. 560/91 e n. 564/2000 e deliberaz. di G.R. n. 474/2001 di modifica della citata deliberazione) per la partecipazione, da parte degli utenti, alla spesa derivante dalle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari. In nessun caso la compartecipazione richiesta all'utenza potrà essere superiore alla quota cosiddetta a valenza sociale a carico dell'Azienda.

a) Tale compartecipazione è determinata, per le strutture residenziali:

- in una quota a ristoro delle spese alberghiere, pari alla cifra che verrà annualmente stabilita dall'Organo Competente;

b) Tale compartecipazione è determinata, per le strutture semi- residenziali:

- in una quota a rimborso dei pasti effettivamente fruiti, nella misura economica annualmente stabilita dall'Organo competente;
- in una quota pari alla tariffa determinata dal regolamento taxi sociale, per i trasporti ove non sussista la compartecipazione del FRNA;
- nessuna compartecipazione sarà invece richiesta per i trasporti per i quali risulti riconosciuta la contribuzione FRNA.

Articolo 3 - Compartecipazione dei soggetti disabili nell'erogazione dei servizi di pasto al domicilio e trasporto.

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto con taxi sociale e di erogazione pasto al domicilio, non è prevista alcuna compartecipazione dell'utenza disabile per tutti gli interventi approvati dalla Commissione UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e di conseguenza finanziati dal FRNA con atto autorizzativo dell'Ufficio di Piano (UdP). Il percorso relativo alla contribuzione con FRNA fa riferimento alle normative regionali (dgr 1230/08 – dgr 1206/07) ed alle procedure vigenti in ambito distrettuale.

2. Nei casi in cui non sussista la compartecipazione al costo da parte del FRNA per gli interventi di trasporto con taxi sociale e di erogazione pasto al domicilio, a causa della mancanza dei requisiti o della mancata approvazione da parte degli organismi competenti (UVM, UdP), si prevede la contribuzione degli utenti (o loro famiglie) con le medesime modalità e misure economiche previste e stabilite dall'Organo competente per il servizio anziani. In tal caso, per il calcolo della tariffa, farà fede l'ISEE del soggetto disabile per come previsto dalla normativa vigente (DPCM 159/2013).

3. L'Azienda provvede, per entrambe le tipologie di servizio, a sostenere il costo diretto ed accessorio non coperto dal FRNA e/o dalla compartecipazione dell'utenza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI VALEVOLI PER I TITOLO I E II

Articolo 1 – Responsabile del Procedimento

E' individuato quale Responsabile Tecnico del procedimento il Responsabile Area Anziani, Adulti e Disabili dell'Azienda Pedemontana Sociale.

Articolo 2 – Verifiche e controlli

L'Azienda Pedemontana Sociale si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e ai patrimoni e, in caso di dichiarazioni false, di sospendere l'intervento e oltre al rimborso delle somme già eventualmente erogate/attribuite, di procedere legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'Ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale.

Articolo 3 – Abrogazioni

Il presente Regolamento, a far tempo dall'entrata in vigore, sostituisce ed abroga:

- gli articoli di cui al Titolo III ed al Titolo IV del vigente Regolamento Aziendale degli Interventi Economici in favore di persone bisognose;
- il precedente Regolamento in materia, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 15 del 24/04/2018.

Articolo 4 – Norme transitorie e finali

A far data dal 01/03/2023 tutte i contributi di integrazione retta in favore di utenti anziani e le quote di compartecipazione ai costi di struttura da parte di persone con disabilità, saranno adeguate al presente Regolamento.